

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 218/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 aprile 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Cesare Persichelli – Presidente f.f.; Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti;
Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING ROSTA/AOSTA CALCIO A CINQUE DEL 7.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 621 dell’8.4.2010)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta, annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, ripristina il risultato conseguito sul campo nella gara su indicata di 0-5 in favore della società P.C.F. Aosta Calcio a Cinque. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Cesare Persichelli

Publicato in Roma il 9 aprile 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete